

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 33-7388

Art. 1 bis L. 475 del 1968, modificato dall'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 - Istituzione sedi farmaceutiche aggiuntive.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prevede che, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 della medesima legge ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri .

Il comma 10 del citato art. 11 prevede, inoltre, che tutte le farmacie aggiuntive istituite ex citato art. 1 bis dalle Regioni siano offerte in prelazione fino al 2022 ai Comuni in cui le stesse hanno sede, che i Comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede è dichiarata vacante.

Con D.D. n. 814 del 19 novembre 2012 il Direttore della Direzione Sanità ha bandito il pubblico concorso straordinario per l'assegnazione di 147 sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella Regione Piemonte, che si vanno ad aggiungere alle circa 1500 già esistenti sul territorio piemontese.

Tanto premesso, si ritiene opportuno prevedere le seguenti modalità procedurali ai fini dell'istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive nel limite del 5%, ai sensi dal citato art. 1 bis:

- i Comuni inviano le loro proposte alla Regione, Direzione Sanità, Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale, indicando il luogo dove sarà istituita la farmacia ai sensi citato art. 1 bis e documentandone la rispondenza ai requisiti di legge, nonché esprimendo la volontà di prelevare tale farmacia;
- le proposte vengono successivamente trasmesse alle ASL competenti per territorio, le quali dovranno provvedere al rilascio del parere previsto dalla legge entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta medesima;
- la Giunta Regionale demanda alla Direzione Sanità dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità di provvedere, con proprio atto, all'istituzione e contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi farmaceutiche aggiuntive, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 1 bis della legge 475/1968, così come modificata dall'art. 11 del citato D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012, e dei criteri ivi indicati;

- successivamente alla fase di prima applicazione, l'istituzione delle sedi aggiuntive da offrire in prelazione ai Comuni sarà disposta periodicamente dalla Regione, seguendo il procedimento sopra indicato, sino al raggiungimento del limite del 5 % del totale delle sedi farmaceutiche.

A tal fine, a partire dal 2014 e fino al 2022, i Comuni dovranno trasmettere le loro proposte di istituzioni di sedi farmaceutiche aggiuntive ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, come successivamente modificata, entro il mese di dicembre di ogni biennio.

Qualora il Comune non provveda ad aprire la sede istituita ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 475 del 1968 entro un anno dall'istituzione della medesima, tale sede aggiuntiva viene ritenuta implicitamente rinunciata da parte del Comune e dichiarata vacante.

Per tutto quanto sopra;

la Giunta Regionale;

vista la L. 475/68;

visto il D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012;

vista la D.D. della Direzione Sanità n. 814 del 19 novembre 2012;

unanime,

delibera

- di prevedere le seguenti modalità procedurali ai fini dell'istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive nel limite del 5% delle sedi, comprese le nuove, ai sensi del citato art. 1 bis della legge 475/1968, come modificata dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012:

- i Comuni inviano le loro proposte alla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale, indicando il luogo dove sarà istituita la farmacia ai sensi del citato art. 1 bis e documentandone la rispondenza ai requisiti di legge, nonché esprimendo la volontà di prelevare tale farmacia;
- le proposte vengono successivamente trasmesse alle ASL competenti per territorio, le quali dovranno provvedere al rilascio del parere previsto dalla legge entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta medesima;
- la Giunta Regionale demanda alla Direzione Sanità dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità di provvedere, con proprio atto, all'istituzione e contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi farmaceutiche aggiuntive, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 1 bis della legge 475/1968, così come modificata dall'art. 11 del citato D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012, e dei criteri ivi indicati;
- successivamente alla fase di prima applicazione, l'istituzione delle sedi aggiuntive da offrire in prelazione ai Comuni sarà disposta periodicamente dalla Regione, seguendo il procedimento sopra indicato, sino al raggiungimento del limite del 5 % del totale delle sedi farmaceutiche;

- a partire dal 2014 e fino al 2022, i Comuni trasmettono le loro proposte di istituzioni di sedi farmaceutiche aggiuntive ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, come successivamente modificata, entro il mese di dicembre di ogni biennio;

- di stabilire che, qualora il Comune non provveda ad aprire la sede istituita ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 475 del 1968 entro un anno dall'istituzione della medesima, tale sede aggiuntiva viene ritenuta implicitamente rinunciata da parte del Comune e dichiarata vacante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)